



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 239 del 6 aprile 2022

Progetto:	<p style="text-align: center;">Parere Tecnico</p> <p style="text-align: center;">Centrale termoelettrica di Brindisi: impianto di produzione con motori a gas.</p> <p style="text-align: center;">Osservazioni del proponente redatte ai sensi dell'ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP 4638</p>
Proponente:	<p style="text-align: center;">A2A Energiefuture S.p.A.</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*),s.m.i.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022.

RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” come novellato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, e in particolare:
 - a) l’art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, secondo cui “*si intende per*”:
 - o lett. b) valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del Proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal Proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;
 - o lett. c) “*Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo*”;
 - b) l’art. 25 recante ‘*Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA*’ ed in particolare il comma 1, secondo cui “*L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal Proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo*”;
- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati ed aggiunti dall’art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e, in particolare:
 - Allegato VII, recante “*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei*

- progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;
 - le Linee guida “*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening*” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);
 - le Linee Guida Comunità Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
 - Le Linee Guida Nazionali recanti le “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*” approvate dal Consiglio SNPA, 28/2020;
 - le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
 - le Linee guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016.

Oggetto della procedura:

oggetto del presente parere è l’esame delle osservazioni e della documentazione presentate dalla società proponente a seguito della comunicazione della nota prot. n. 52971 del 18 maggio 2021 con la quale la Divisione per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale (d’ora in poi Divisione) l’Autorità competente (Ministero della Transizione Ecologica) ha comunicato al Proponente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in argomento (di seguito, preavviso di rigetto) a seguito del parere reso dalla CTVIA n. 91 del 26 aprile 2021.

Premesso che:

- con il **parere n. 91 del 26 aprile 2021**, questa Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS (di seguito la Commissione) ha espresso **parere sfavorevole** in merito all’istanza della A2A Energiefuture SpA (di seguito per brevità la società) volta al conseguimento del provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 23 de. d.lgs. n. 152/2006 e smi in ordine ad un progetto di impianto di produzione con motori a gas, identificato dall’ID_VIP_4638;
- con la ricordata **nota prot. n. 52971 del 18 maggio 2021**, la Divisione ha dunque comunicato alla medesima società i motivi ostativi all’accoglimento della predetta istanza di VIA, richiamandone i relativi contenuti;
- con nota del 28 maggio 2021, acquisita al **prot. MATTM58355/ del 31 maggio 2021**, la società ha trasmesso le **proprie osservazioni** al suddetto parere, rilevando in sintesi le seguenti controdeduzioni:
- mancato avvio del contraddittorio con la società a valle dei pareri espressi da parte di altre Amministrazioni pure intervenute nel corso del procedimento;
- mancata richiesta di chiarimenti e/o integrazioni ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006 e smi con annessa preclusione ad una interlocuzione con la Commissione, se non in data 9 settembre 2020 allorquando la società ha avuto solo occasione di presentare il progetto;
- mancata sollevazione dei motivi ostativi compendiate nella comunicazione ex art. 10-bis del d.lgs. n. 152/2006 e smi nel corso del procedimento esperitosi;
- con nota prot. MATTM/61716 del 09 giugno 2021, acquisita al prot. CTVA/2978 del 09 giugno 2021, la Divisione ha chiesto di “*confermare o modificare il parere negativo già espresso*” e ha trasmesso alla Commissione copia delle osservazioni e della seguente documentazione allegata dalla Società, e precisamente:
 1. “*Memoria ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990*”;
 2. documento avente codice BRP-GTB-100020-IMAG-00 recante la relazione tecnica allegata alla precedente memoria;

3. documento rubricato "Allegato A" Centrale di Brindisi "Impianto di produzione con motori a gas [ID_VIP: 4638] Risposte alle richieste di integrazioni dell'Istituto Superiore di Sanità prot.AOO-ISS 10/07/2019 0021174 Allegato A" nel quale la società ha compendiato le risposte alle richieste di integrazioni dell'Istituto Superiore di Sanità.

Ricordate le ragioni poste a base del parere negativo n. 91/2021 ricordato, e in particolare:

- a) in ordine alla pubblicità, nell'Avviso al pubblico depositato si è fatto riferimento alla possibile interferenza con l'area Rete Natura 2000 SIC-ZSC/ZPS IT9140003 "Stagni e Saline di Punta della Contessa", mentre non è stata indicata l'area EUAP0580 "Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa" rispetto alla quale nell'istanza di VIA è specificato che il progetto potrebbe interferire.
- b) Lo Studio di Impatto Ambientale e il progetto, corredati dalle integrazioni fornite dal Proponente, non sono pienamente esaustivi e adeguati alla valutazione della compatibilità ambientale del progetto.
- c) Lo scenario emissivo presentato dal Proponente come 'attuale' è da considerarsi teorico, in quanto la centrale autorizzata è ferma dal 2013, pertanto le emissioni in atmosfera associate ai nuovi impianti devono considerarsi ulteriori rispetto allo scenario reale, pertanto peggiorative dello stato attuale del comparto atmosfera.
- d) Il *phase out* del carbone entro il 2025 limita la gittata dello scenario emissivo autorizzato, che non solo non può essere considerato 'attuale', per quanto sopra riportato, ma, non prevenendo più emissioni autorizzate dopo il 2025, non consente al progetto proposto di trarre durevolmente neppure l'invarianza 'teorica' delle emissioni massicche annue, condizione fondamentale per determinarne la compatibilità.
- e) Non sono stati considerati gli effetti derivanti dal cumulo con gli altri impianti attivi nella complessa area industriale di Brindisi, che già esercitano un impatto rilevante sui comparti ambientali interessati dal progetto proposto.
- f) Lo studio di VIS è stato presentato dal proponente secondo le LG VIS dell'ISS Legge 221 del 2015, testo superato dalle nuove LG ISS (GU n126 del 31.05.1019) in recepimento della Direttiva VIA 2014/52/CE, Report ISTISAN 19/9; dunque lo studio del proponente non è aggiornato alla normativa sopravvenuta.
- g) Tutte le valutazioni di Impatto Sanitario del proponente fanno un raffronto tra lo scenario massimo autorizzato (nonostante l'impianto sia in stato di conservazione dal 2012, non avendo affettato gli adeguamenti richiesti dal decreto AIA 2019) e quello futuro, mentre sarebbe stato opportuno effettuare un confronto tra lo scenario attuale (impianto fermo, zero emissioni) e quello futuro; ne consegue che lo scenario autorizzato non può, pertanto, essere posto a base di comparazione.
- h) È assente l'analisi ecotossicologia sia delle acque e che del suolo.
- i) È assente una valutazione quali-quantitativa della sovrapposizione degli impatti dovuti al progetto proposto con quelli presenti sul territorio. In particolare, in relazione ai livelli di fondo di ammoniaca e all'identificazione dei potenziali emettitori.
- j) La valutazione degli impatti relativa al rischio cancerogeno stimato per l'inalazione di CH₂O restituisce un rischio al di sotto della soglia di accettabilità di 1×10^{-6} , ma il proponente nel calcolo non somma il rischio cancerogeno da PM_{2,5}.
- k) Nelle valutazioni di impatto sanitario sono descritti i risultati ottenuti con valutazioni di *Risk assessment*, sono invece, assenti valutazioni tramite indicatori *Health Impact Assessment* (casi attribuibili).
- l) I profili di salute esaminati dal proponente riguardano la provincia di Brindisi e non l'area comunale o le sub-aree interessate dalle emissioni nello scenario futuro.
- m) Le conclusioni dello studio "Studio di coorte sugli effetti delle esposizioni ambientali sulla mortalità e morbosità della popolazione residente a Brindisi e nei comuni limitrofi del 2017" indicano che: 1. La presenza di effetti sanitari (cardiovascolari e respiratori), anche quando si è considerata l'esposizione durante il periodo più recente, di gran lunga più contenuta rispetto agli anni '90 pure a causa dell'intervenuto fermo della centrale Edipower nel 2012, presumibilmente a causa delle più elevate concentrazioni del passato, supporta la necessità di interventi per l'ulteriore contenimento delle emissioni industriali a tutela della salute pubblica dei residenti nell'area, o almeno un mantenimento dello stato attuale.

2. È necessario proseguire la sorveglianza epidemiologica, garantendo contestualmente l'attuazione di tutte le misure preventive atte a tutelare la salute della popolazione residente in questo territorio, compresa l'adozione delle migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni industriali.

- n) Il piano di monitoraggio è relativo solo al monitoraggio della qualità dell'aria e non presenta alcuna indicazione sul monitoraggio della popolazione, che come mostrato in precedenza mostra la necessità di proseguire la sorveglianza epidemiologica, garantendo contestualmente l'attuazione di tutte le misure preventive atte a tutelare la salute della popolazione residente in questo territorio.
- o) Il reale stato dell'impianto (stato di conservazione dal 2012) e che gli interventi in progetto comporteranno un impatto ambientale negativo sotto il profilo emissivo e sanitario, in un'area a forte compromissione ambientale e in prossimità del centro abitato.
- p) Mancano proposte e progetti per gli urgenti interventi di rigenerazione territoriale, urbanistica e rinaturalizzazione e ripristino ambientale attraverso azioni e soluzioni basate sulla natura, sia per le mitigazioni che per le compensazioni.
- q) Non sono stati analizzati gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a scenari incidentali naturali o antropici diversi da quelli direttamente riferibili agli impianti in progetto.
- r) Per quanto attiene alla componente rumore, è stata presentata la relazione di valutazione di impatto acustico che riporta misure fonometriche della fase *ante operam* e le valutazioni previsionali delle fasi di cantiere e di esercizio. Va riferito che la relazione presentata non evidenzia superamenti dei limiti di rumore normativi, sia nella fase *ante operam*, sia durante lo svolgimento del cantiere e sia in fase di esercizio, ma solo per l'area al confine della Centrale. Le elaborazioni svolte dimostrano livelli superiori ai valori limite in fase di cantiere e richiedono una istanza di deroga al Comune di Brindisi. Non risultano però analizzati gli impatti acustici nelle aree non immediatamente adiacenti alla centrale, là dove possono esserci ricettori, e gli impatti cumulativi dovuti alla presenza anche degli altri impianti industriali presenti nell'area ove sorge la Centrale.
- s) La Relazione predisposta dal Proponente per le radiazioni non ionizzanti dimostra il sostanziale rispetto della normativa e determina le Distanze di Prima Approssimazione. Pertanto, si ritiene che il progetto proposto non induca impatti relativi a campi elettromagnetici.

RILEVATO che le osservazioni della società proponente sono fondate sui sottoelencati punti che pure di seguito si riportano, specificando che le stesse sono tratte dal primo dei suddetti documenti (memoria ai sensi dell'art. 10-bis):

g) le obiezioni sollevate dalla Commissione nelle proprie conclusioni *sub* lett. **c) e **d)** del Parere appaiono fondate su presupposti di fatto e di diritto erronei; in proposito va osservato, che**

- sotto un primo profilo, lo scenario emissivo autorizzato con il provvedimento ministeriale prot. n. DVA-2014-0034573 del 24/10/2014 non è puramente ipotetico dal momento che la Società potrebbe avvalersi dell'autorizzazione ottenuta e tornare a produrre in conformità alla medesima – a maggior ragione ove il MITE concludesse negativamente il procedimento in oggetto – e costituisce dunque lo "*stato attuale dell'ambiente (scenario di base) ... e sua*

probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto" da prendere in considerazione secondo il punto 3 dell'allegato VII alla parte seconda del d. lgs. 152/2006;

- sotto un secondo profilo, il Parere della Commissione omette totalmente di specificare quali impatti negativi significativi derivanti dalla realizzazione del progetto di A2A Energiefuture precludano l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale ed omette altresì di effettuare la necessaria "approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica attesa" (cfr. Cons. Stato n. 3000 del 6/7/2016); in proposito, va rammentato che il progetto in questione è un progetto candidabile alle aste del capacity market, fornisce il contributo necessario per incrementare l'utilizzo delle fonti rinnovabili ed è, quindi, fondamentale per la transizione energetica verso le rinnovabili, fornisce un servizio di pubblica utilità per il Paese in accordo con le progettualità individuate dal PNIEC e presenta, in conclusione, benefici non solo socio economici ma anche squisitamente ambientali; la Commissione ha ommesso di prendere in considerazione tali benefici né ha esplicitato le ragioni per le quali essi non siano meritevoli di valorizzazione;
- sotto un terzo profilo i rilievi *sub* lett. c) e d) avrebbero potuto e dovuto formare l'oggetto di apposite richieste di approfondimento come accaduto in relazione ad altri progetti sottoposti a Codesto Spettabile Ministero che presentavano caratteristiche analoghe a quello proposto da A2A Energiefuture (in particolare, per quanto riguarda le ore di esercizio degli impianti esistenti, ridottissime o nulle) e che, a quanto consta, hanno successivamente ricevuto un giudizio di compatibilità ambientale positivo;

h) ciò posto riguardo al necessario raffronto tra scenario emissivo autorizzato e scenario emissivo di progetto, neanche le altre obiezioni sollevate dalla Commissione appaiono costituire motivi ostativi del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale; in particolare:

- i.** le obiezioni *sub* lett. **b)** ed **o)** del Parere costituiscono osservazioni del tutto apodittiche, immotivate ed anzi esemplari della carenza istruttoria che ha caratterizzato il procedimento, considerato che, se lo Studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali fossero così radicalmente inidonei a consentire una valutazione di impatto ambientale, allora a maggior ragione Codesto Ministero avrebbe dovuto formulare richieste di chiarimenti e/o integrazioni – tra le altre, quelle ritenute necessarie da ISPRA (in proposito v. oltre) –;
- ii.** le obiezioni di cui alle lett. **a), e) – n), p) – r)** del Parere sono superabili vuoi sollecitando chiarimenti e/o integrazioni progettuali vuoi con l'individuazione, ai sensi dell'art. 25, comma 4, d. lgs. 152/2006, di apposite condizioni ambientali a carico della proponente; e nondimeno il Parere della Commissione non individua, come prescritto dall'art. 14-ter, comma 3, l. 241/1990, le condizioni e/o le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale; peraltro, la relazione tecnica allegata **sub doc. 1** dimostra che le presunte criticità rilevate dalla Commissione erano risolvibili nei termini anzidetti;

i) a quest'ultimo proposito, va peraltro evidenziato come il Parere dia atto che ISPRA, con nota prot. n. 2021/18016 del 12/04/2021, acquisita dalla Commissione con prot. CTVA I.0001873 del 12/04/2021, ha inviato una propria relazione tecnica a supporto dell'istruttoria denominata "Analisi del SIA e dei documenti progettuali; elementi tecnici per la richiesta di integrazioni"; tuttavia, neanche dette richieste di integrazioni non sono mai state rivolte alla Società;

l) considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento al Parere della Commissione valgono per i pareri espressi dalle altre Amministrazioni che si sono espresse in merito alla compatibilità ambientale del progetto, dal momento che i medesimi, per i profili di relativa competenza, non evidenziano vizi intrinseci ed irrisolvibili del progetto e, al più, si limitano a rilevare carenze superabili (in proposito si rimanda nuovamente alla relazione tecnica allegata **sub doc. 1**); va, peraltro, evidenziato che

- i.** il parere del Comune si esprime circa aspetti che non competono a questa Amministrazione, la quale è chiamata ad esprimersi nell'ambito del procedimento di VIA esclusivamente in merito agli aspetti urbanistici e della zonizzazione acustica;
- ii.** il parere della Provincia si esprime circa aspetti che non competono a questa Amministrazione, la quale è chiamata ad esprimersi nell'ambito del procedimento di VIA in merito alla compatibilità con gli strumenti pianificatori provinciali (quali il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale, nella fattispecie mai approvato);
- iii.** ARPA Puglia ha formulato osservazioni sul progetto, non in forza di specifica competenza attribuita dalla legge, ma solo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 6, e dell'art. 28, comma 1-bis, lett. b), l.r. Puglia n. 11/2001 nella sua qualità di organo tecnico consultivo della Regione Puglia, la quale tuttavia non ha espresso, alla luce dei rilievi dell'Agenzia, alcuna valutazione in merito al progetto, con la conseguenza che il solo parere di ARPA non ha alcuna cogenza;
- iv.** l'Istituto Superiore di Sanità non esprime alcuna valutazione definitiva e chiede, invece, al fine di potersi pronunciare, l'integrazione dello Studio di impatto sanitario presentato dalla Proponente (integrazione disponibile in Allegato 1 al **doc. 1**);
- v.** il parere espresso dal MIBACT, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, è favorevole;

per quanto riguarda gli aspetti sollevati dal Comune e dalla Provincia che non siano inerenti alle materie citate ai punti **i) – ii)** che precedono, i pareri di queste Amministrazioni costituiscono contributi istruttori liberamente valutabili dall'Autorità competente, in quanto intervengono in materie rispetto alle quali non hanno competenza e, comunque, omettono di indicare le condizioni per il superamento del dissenso;

m) ad ogni buon conto, se in merito alle obiezioni sollevate dalla Commissione e dal Comune, dalla Provincia e dall'ARPA fosse stato instaurato il necessario contraddittorio, la Società avrebbe potuto fornire gli elementi istruttori che avrebbero consentito di concludere positivamente il procedimento; ciò non è avvenuto, in spregio al diritto di difesa attribuito alla proponente ed all'onere istruttorio imposto all'Autorità competente; se quest'ultima non ha ritenuto di rivolgere alla proponente alcuna richiesta di approfondimento, chiarimento o integrazione delle elaborazioni progettuali, ciò è dovuto solo alle note problematiche che hanno investito l'organizzazione di Codesto Ministero e che non possono evidentemente essere addebitate alla proponente; va da sé, inoltre, che il mancato rispetto da parte della precedente e, quindi, della attuale Commissione dei termini – peraltro, ordinatori – accordati per le richieste di integrazioni non può finire per pregiudicare il diritto della proponente di fornire precisazioni e chiarimenti volti a meglio descrivere il proprio progetto ed i suoi effetti ambientali, diritto insito nel fatto che trattasi di procedimento "ad istanza di parte"; si tratta infatti di termini che il d. lgs. 104/2017 (applicabile *ratione temporis*) ha previsto a tutela del proponente;

DATO ATTO che oggetto del presente parere è unicamente l'esame della documentazione prodotta dalla società a seguito della trasmissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della Legge n. 241/90 e smi, giusta nota prot. n. 52971 del 18 maggio 2021 del Ministero in premessa già evocata.

CONSIDERATE pertanto le osservazioni formulate dal proponente raffrontate alle motivazioni che sorreggono il parere negativo espresso.

A. In ordine alla incongruenza tra avviso pubblico ed istanza (punto 2.1 della relazione tecnica di controdeduzioni al parere della CTVIA).

Controdeduzioni sul punto A: la spiegazione resa dal proponente allude ad una incongruenza tra l'oggetto dell'istanza inoltrata al MITE ed il testo dell'avviso pubblico che non recava l'indicazione dell'area EUAP0580 "Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa" determinata, a dire della società, dalla modulistica approvata dal Ministero che reca esclusivamente la tipologia di area afferente alla Rete Natura 2000: SIC, ZSC, ZPS.

Tale osservazione non coglie nel segno: come noto l'avviso al pubblico deve corrispondere esattamente all'oggetto della domanda in valutazione presso l'Autorità competente perché deve consentire al pubblico interessato di conoscere l'esatto perimetro dell'istanza al fine di poter correttamente presentare eventuali osservazioni concernente il progetto in valutazione. Questo è un onere del proponente rispetto al quale l'eventuale parziale o inesatto assolvimento può potenzialmente pregiudicare l'esito della fase di consultazione che rappresenta il fulcro di ogni procedura di valutazione ambientale (principio di derivazione unionale). Ne consegue pertanto che il disallineamento rilevato tra l'istanza presentata ed il correlato avviso pubblico costituisce un motivo di compressione della facoltà del pubblico di presentare osservazioni al progetto ed è da considerare alla stregua di un rilievo e non di un vero e proprio motivo ostativo.

B. In ordine alla mancata esaustività ed adeguatezza dello SIA (punto 2.2 della relazione tecnica di controdeduzioni al parere della CTVIA).

Controdeduzioni sul punto B: l'osservazione apposta nel parere della CT rileva in termini di adeguatezza e completezza delle informazioni compendiate nello Studio di Impatto Ambientale e nelle integrazioni trasmesse rispetto alla necessità di esprimere un giudizio di compatibilità ambientale pertinente e conformemente alle indicazioni rinvenienti dall'Allegato VII della Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e smi relativo ai contenuti dello SIA. Il riferimento alla mancata motivazione ex L. n. 241/1990 e smi pare inconferente in quanto il paradigma di riferimento è la norma speciale ambientale rispetto a cui va dunque comparato il livello e la qualità della documentazione allegata all'istanza.

C. In ordine all'errato confronto con lo scenario emissivo attuale (punto 2.3 della relazione tecnica di controdeduzioni al parere della CTVIA).

al punto g) delle sue osservazioni, il Proponente dunque afferma che:

- lo scenario emissivo autorizzato con il provvedimento ministeriale del 24 ottobre 2014 non è puramente ipotetico ma la società potrebbe tornare a produrre in conformità alla medesima autorizzazione;
- il parere della Commissione omette di specificare quali siano gli impatti negativi significativi derivanti dalla realizzazione del progetto ed ha altresì omissso di effettuare la necessaria approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale rispetto all'utilità socio-economica attesa;
- i rilievi espressi nel parere negativo avrebbero potuto formare oggetto di richieste di approfondimento come accaduto per analoghi progetti in valutazione presso il MITE.

D. In ordine all'invarianza teorica delle emissioni massicche (punto 2.4 della relazione tecnica di controdeduzioni al parere della CTVIA).

Controdeduzioni sui punti C e D che possono essere trattati congiuntamente, attesa la comunanza delle argomentazioni trattate dalla società proponente.

Lo scenario emissivo previsto dall'AIA vigente è stato definito 'teorico' in quanto non corrispondente al reale impatto determinato della Centrale: il mancato esercizio della stessa negli ultimi anni non ha

determinato alcuna influenza sull'attuale stato di qualità dei comparti ambientali e sull'attuale stato di salute della popolazione. In queste condizioni non è possibile pertanto escludere che la variazione reale degli impatti sull'ambiente e sulla salute, che si potrebbero determinare con lo scenario di progetto, non produca effetti negativi significativi in un'area già così critica.

La proposta si riferisce ad una configurazione che prevede l'esercizio di una centrale alimentata a gas naturale, mentre le autorizzazioni vigenti concesse al proponente riguardano una centrale alimentata a carbone.

La deduzione della società riferita ad una futura ed ipotetica riattivazione della centrale non consente allo stato degli atti, di poter formulare adeguati scenari di raffronto a comparazione che facciano apprezzare il Delta tra scenari emissivi attuali e scenari emissivi futuri. Ne consegue che sarebbe stato essenziale disporre di un quadro emissivo realistico per poter confrontare la situazione *ante operam* con quella potenziale e *post operam* in quanto il raffronto non può essere operato partendo dall'impianto esistente, essendo questo non funzionante da diversi anni, ma va fatto analizzando lo stato attuale dell'ambito ambientale nel quale insiste una centrale. Si tratta di una centrale ferma che non produce impatti tipici dovuti all'esercizio della stessa. Considerata, quindi, la capacità di resilienza degli ambienti, non è possibile valutare la proposta progettuale come una mera modifica dell'esistente ma è opportuno valutarla come un 'opera del tutto nuova e, come tale, vanno riesaminati in maniera puntuale tutti i possibili impatti che la centrale determinerà sulle componenti biotiche e abiotiche.

Ad analoghe conclusioni è giunto l'Istituto Superiore della Sanità in un parere reso in un procedimento analogo e, parimenti, la direzione CRESS ha osservato con riferimento ad analogo obiezione riguardante una simmetrica procedura di adeguamento tecnologico di una centrale spenta.

Nello specifico, l'ISS ha infatti osservato che: *"Infatti, le valutazioni inerenti la salute devono essere relative agli scenari realistici; è quindi necessario confrontare la reale situazione ante operam con quella potenziale post operam. In altre parole, le differenze fra i due scenari devono identificare i realistici cambiamenti di qualità dell'aria, soprattutto in contesti territoriali che mostrano le criticità sopra descritte. Quindi lo scenario ante operam non può essere quello che, nel caso della CTE di S. Quirico, ha visto l'impianto non funzionante. Questo criterio ritenuto 'corretto' dal punto di vista sanitario è quello utilizzato da questo Istituto per la definizione dello stato ante-operam. Le diverse valutazioni inclusa quella dei profili di salute della popolazione possono essere potenzialmente associate solo alla reale esposizione. Il confronto corretto della situazione ante operam e post operam identifica un contributo aggiuntivo di emissioni inquinanti in aria che rende il progetto, dal punto di vista della tutela della salute, non compatibile con il territorio oggetto dello studio, malgrado l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili"*.

Il MITE, con propria nota prot. n. 1015923 del 16 dicembre 2020 ha rilevato quanto segue: *"Al riguardo, in primis, non si può non osservare che una tale considerazione è del tutto fuorviante perché il raffronto non va fatto partendo dall'impianto esistente, essendo questo non funzionante da diversi anni, ma va fatto analizzando lo stato attuale dell'ambito ambientale nel quale insiste una centrale. Si tratta di una centrale ferma che non produce impatti tipici dovuti all'esercizio della stessa. Considerata, quindi, la capacità di resilienza degli ambienti, non è possibile valutare la proposta progettuale come una mera modifica dell'esistente ma è opportuno valutarla come un 'opera del tutto nuova e, come tale, vanno riesaminati in maniera puntuale tutti i possibili impatti che la centrale determinerà sulle componenti biotiche ed abiotiche"*.

Alle suesposte considerazioni è utile e pertinente al caso di specie ricordare quanto segue.

Nel 2014 la Commissione Europea ha avviato un procedimento per inadempimento nei confronti dell'Italia per il superamento sistematico e continuato, in un certo numero di zone del territorio italiano, dei valori limite fissati per le particelle PM10 dalla Direttiva «qualità dell'aria» (Direttiva 2008/50/CE): secondo la Commissione, infatti, da una parte, dal 2008 l'Italia aveva superato, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10; d'altra parte, la Commissione muoveva censure all'Italia per non aver adottato misure appropriate al fine di garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell'insieme delle zone interessate. Con sentenza pronunciata il 10 novembre 2020, la Corte di Giustizia Europea ha accolto il ricorso per inadempimento proposto dalla CE contro lo stato membro Italia.

Il Comune di Brindisi (Zona IT1613) è presente nell'elenco dei siti interessati da detta procedura di infrazione: ne consegue che l'area di interesse dovrebbe essere oggetto di politiche di mitigazione e risanamento, piuttosto che di insediamento di attività industriali che producono emissioni inquinanti, che, seppur modeste, non possono essere considerate compatibili in un territorio come quello interessato dal progetto.

Restano pertanto confermate, con specifico riferimento al profilo esaminato, le valutazioni effettuate in sede di rilascio del parere negativo alla luce della documentazione inoltrata nella fase procedimentale precedente la sua emissione.

In riferimento a parte delle argomentazioni oggetto delle controdeduzioni del proponente (precisamente: impatti cumulativi, non conformità alle LG VIS, mancato confronto con scenario attuale nella VIS, mancanza della valutazione quali-quantitativa della sovrapposizione degli impatti indotti dal progetto con quelli presenti sul territorio, monitoraggio della popolazione), si ritiene che le stesse siano sufficienti e congrue e, dunque, non costituiscono oggetto di analisi nel presente parere.

Cionondimeno si ritiene però che i restanti motivi ostativi adottati nel parere emesso dalla CT n. 91/2021 siano da ritenersi prevalenti – nella loro portata sfavorevole – nell'ambito della valutazione complessiva dell'impatto indotto dal progetto in una visione bilanciamento tra interessi contrapposti che devono formare oggetto di ponderata valutazione in sede di VIA.

H In ordine alla mancanza della analisi ecotossicologica (punto 2.8 della relazione tecnica di controdeduzioni al parere della CTVIA).

Il proponente afferma che tale analisi non è riportata nella VIS presentata nell'Allegato E allo SIA depositato ai fini dell'avvio del procedimento di VIA in quanto le Linee Guida valide al momento della presentazione del progetto (LG 2015) non la prevedevano. Aggiunge inoltre che l'ISS (quale ente deputato alla valutazione dello studio di VIS) nel proprio parere rilasciato per il progetto in esame - in cui formula una serie di richieste di integrazioni ai fini delle proprie analisi - non chiede di effettuarle.

Si fa altresì presente l'importanza per la tutela della salute umana l'integrazione di conoscenze e competenze multidisciplinari e per valutare gli impatti di una esposizione spesso multipla a fattori di rischio, l'effettuazione di una indagine ecotossicologica ad integrazione delle informazioni necessarie ad una conduzione più completa e corretta della VIS stessa. L'indagine ecotossicologica è uno strumento valido e riconosciuto a livello europeo fondamentale per la gestione e la comprensione dei potenziali effetti avversi derivanti dall'esposizione multipla a contaminanti, inclusi quelli non contemplati dalla normativa (emergenti).

Il proponente avrebbe almeno potuto presentare una proposta di saggi ecotossicologici appropriati e sito specifici (almeno tre test su tre livelli trofici) sia per la fase di scoping che di monitoraggio. La scelta andava inoltre motivata sulla base di informazioni riguardanti l'ecosistema in cui verrà realizzata l'opera (ambiente naturale, ambiente costruito, tipologia dei corpi idrici, ecosistemi acquatici o terrestri) sia sulla base della tipologia di ciclo industriale e potenziali inquinanti emessi.

J In ordine al rischio cancerogeno (punto 2.10 della relazione tecnica di controdeduzioni al parere della CTVIA).

Il proponente afferma che le emissioni di polveri dell'impianto a motori in progetto, essendo alimentato a gas naturale, saranno trascurabili, mentre la centrale autorizzata emette polveri come inquinante primario per cui, con la realizzazione del progetto, si assisterà ad un sostanziale azzeramento di tali emissioni. Ai sensi dell'AIA vigente sono autorizzate 149 t/anno di emissioni di polveri per la Centrale; i due indici di rischio non sono sommabili tra loro perché l'inalazione di tali due inquinanti non determina effetti sanitari sullo stesso organo bersaglio (formaldeide: rischio cancerogeno a livello naso faringeo; PM_{2,5}: rischio cancerogeno a livello polmonare). Anche il meccanismo di azione è diverso e non confrontabile.

Aggiunge inoltre che il particolato secondario che si forma a partire dalle emissioni di NH₃ e NO_x della Centrale a motori, oltre ad essere in concentrazioni non significative (ordini di grandezza inferiori al µg/m³), è nitrato di ammonio che non risulta essere una sostanza classificata cancerogena dal Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP).

Quanto all'impatto cancerogeno, occorre considerare l'impatto del particolato secondario, che presenta le caratteristiche di cancerogenicità proprie del PM_{2,5}, a prescindere dalla specifica speciazione chimica. Non ha alcun rilievo la considerazione che il particolato sarebbe costituito da nitrato d'ammonio di cui non è documentata la cancerogenicità; la cancerogenicità del PM_{2,5} e lo specifico rischio relativo sono valutati in riferimento all'esposizione della popolazione a PM_{2,5}.

A tale proposito si riporta il recente aggiornamento delle Linee Guida per la Qualità dell'aria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che hanno visto l'abbassamento del valore di PM_{2,5} raccomandato da 10 a 5 µg/m³, valore inferiore alle relative misure rilevate nelle centraline di ARPA Puglia.

K) In ordine alla mancanza di valutazioni con HIA (punto 2.11 della relazione tecnica di controdeduzioni al parere della CTVIA).

Il proponente riporta la valutazione con indicatori HIA nell'Allegato A. Riguardo al calcolo dell'HIA le tabelle del proponente mostrano che il numero di casi che risulterebbero attribuibili ogni anno all'intervento in valutazione è sempre negativo e corrisponde a valori frazionari dell'unità diversi, a seconda delle diverse patologie. Tali valori negati di casi attesi ogni anno (cioè un risparmio di casi rispetto alla situazione attuale) trovano origine nella minore esposizione agli inquinanti esaminati che risulterà nell'assetto futuro.

Tale approccio risulta non condivisibile in quanto la nuova centrale si mostra come un contributo emissivo aggiuntivo rispetto alla situazione reale di fermo dell'impianto, non andava pertanto effettuato il confronto tra scenario futuro e scenario autorizzato. Se il proponente avesse operato il confronto corretto (scenario reale/scenario futuro) si sarebbe evidenziato un eccesso di casi attribuibili e non un difetto.

I) In ordine alla mancanza dell'analisi dei profili salute a scala comunale (punto 2.12 della relazione tecnica di controdeduzioni al parere della CTVIA).

Il proponente afferma che in data 06/04/2021 è stata inoltrata dal proponente richiesta formale per PEC (ID messaggio opec2941.20210406131231.24715.338.2.64@pec.aruba.it) a Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti - Sezione promozione della salute e del benessere Osservatorio Epidemiologico Regionale, a ARESS – Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale, a ASL Brindisi e con in copia ISS, avente ad oggetto: "*Richiesta dati di ricovero, decessi e registro tumori per la caratterizzazione dello stato attuale di salute della popolazione nell'ambito della procedura di VIA del progetto di realizzazione di un impianto di produzione con motori a gas nella Centrale Termoelettrica di Brindisi di potenza termica di circa 301 MWt– Proponente A2A Energiefuture S.p.A.*" (per dettagli si veda Appendice 2)." Alla data in cui viene redatto il presente parere in esito alle osservazioni del proponente gli enti interpellati non hanno fornito quanto richiesto con la citata richiesta PEC.

Il proponente pertanto ha utilizzato i dati di mortalità [ultimi 5 anni disponibili (2014-2018)], messi a disposizione da ISTAT; i dati relativi ai ricoveri invece non sono stati riportati in quanto non disponibili.

Il proponente afferma che "*Complessivamente, il comune di Brindisi non si segnala per uno stato di salute che si discosta in maniera importante rispetto all'intero territorio della Regione Puglia. Eccessi si riscontrano solo nel sesso femminile, e per diverse patologie caratterizzano l'intera provincia di Brindisi. Allo stesso modo non si registrano particolari criticità rispetto a quelle patologie che potrebbero riconoscere, tra altre perché si tratta sempre di patologie multicausali, una origine anche ambientale: tra esse risultano in eccesso solo le patologie respiratorie croniche, che rimandano a cause potenziali che hanno agito nel lontano passato (risultato ulteriormente avvalorato dall'assenza di eccessi, in realtà la presenza di difetti, per le patologie respiratorie acute). La presenza di eccessi di casi per qualche patologia e per qualche sesso suggerisce comunque l'utilità di un monitoraggio delle stesse nel tempo.*"

M) In ordine allo studio di coorte 2017 (punto 2.13 della relazione tecnica di controdeduzioni al parere della CTVIA).

Vengono riportati i risultati dello «Studio di coorte sugli effetti delle esposizioni ambientali sulla mortalità e morbosità della popolazione residente a Brindisi e nei comuni limitrofi» maggio 2017 del "Gruppo di lavoro per la conduzione di studi di epidemiologia analitica nelle aree di Taranto e Brindisi" i cui risultati mostrano che:

- "*è stata riscontrata una relazione tra i livelli espositivi del passato (stimati al 1997) a PM10 ed SO2 di origine industriale (centrali termoelettriche) e COV (petrolchimico) e mortalità per cause specifiche (tumori, malattie cardiovascolari e respiratorie) ed incidenza di alcune forme tumorali (polmone). L'esame dei ricoveri ospedalieri in rapporto con le esposizioni ambientali stimate per ogni anno dello studio mostra un'associazione tra inquinanti e malattie cardiovascolari, respiratorie (centrali elettriche) e le malformazioni congenite (petrolchimico)*";
- "*L'associazione tra emissioni da centrali termoelettriche e ricoveri ospedalieri per malattie cardiovascolari e respiratorie è stata esaminata per tre periodi dello studio; 2000-2004, 2005-2009 e 2010-2013. Al diminuire delle esposizioni ambientali (e del contrasto tra i livelli di esposizione in ogni periodo) si è osservata una diminuzione della forza della associazione, pur rimanendo presente una*

relazione statisticamente significativa per il periodo più recente tra le emissioni da centrali elettriche e le malattie cardiovascolari e respiratorie”;

- *“L’analisi della mortalità per posizione socioeconomica dei residenti ha evidenziato un eccesso di rischio per malattie cardiorespiratorie tra i residenti in aree economicamente più svantaggiate (SEP 8 basso e medio basso) rispetto ai residenti in aree con SEP elevato (al netto dell’effetto della concomitante esposizione ambientale ed occupazionale)”.*

Nel rapporto epidemiologico del 2017 viene evidenziato come il miglioramento del quadro epidemiologico nel 2013 è attribuito alla chiusura del vecchio impianto. Tale miglioramento è confermato dall’ultimo aggiornamento dello studio: di talché è dato confermare la tendenza positiva sugli indicatori epidemiologici associata alla cessazione dell’attività della centrale. Una eventuale ripresa del quadro emissivo non sembra pertanto auspicabile in un contesto sanitario in cui solo da pochi anni la criticità è stata superata.

O) In ordine all’impatto negativo sotto il profilo emissivo e sanitario (punto 2.15 della relazione tecnica di controdeduzioni al parere della CTVIA).

Il proponente controdeduce ai motivi ostativi affermando che *“si dissente da tali asserzioni ma soprattutto si contesta che il progetto proposto possa determinare un impatto ambientale negativo sotto il profilo emissivo e sanitario e che ci si trovi in un’area a forte compromissione ambientale, visto che lo stato di qualità dell’aria rilevato dalle centraline di ARPA Puglia nel territorio indagato è molto buono e tale rimarrà a valle della realizzazione del progetto”.*

Aggiunge inoltre che le elaborazioni condotte nell’Allegato A allo SIA, (qualità dell’aria delle centraline) mostrano l’ampio rispetto dei limiti fissati dal D.Lgs. n. 155/2010 per la protezione della salute umana; anche nell’allegato E allo SIA - in cui è stato valutato lo stato finale della qualità dell’aria per NOx e CO a 18 recettori sensibili sommando il contributo dell’impianto a motori - viene dimostrato che la qualità dell’aria a Brindisi è buona e rimarrà tale a valle della realizzazione del progetto, anche considerandolo come un *green field*.

Inoltre aggiunge che l’analisi della mortalità per il periodo 2014-2018 evidenzia che nel Comune di Brindisi non si registrano particolari criticità rispetto a quelle patologie che potrebbero riconoscere, perché si tratta sempre di patologie multicausali, aventi una origine anche ambientale: tra esse risultano in eccesso solo le patologie respiratorie croniche, che rimandano a cause potenziali che hanno agito nel lontano passato (risultato ulteriormente avvalorato dall’assenza di eccessi, in realtà la presenza di difetti, per le patologie respiratorie acute).

In termini preventivi si fa presente che quest’area è da poco uscita da una situazione storica critica dal punto di vista sanitario ed una eventuale ripresa del quadro emissivo non sembra dunque auspicabile in un contesto sanitario nel quale solo da pochi anni la criticità è stata superata.

P) In ordine alla assenza di progetti di rigenerazione territoriale, urbanistica e di rinaturalizzazione e ripristino ambientale (punto 2.16 della relazione tecnica di controdeduzioni al parere della CTVIA).

Le proposte presentate sono di esclusiva pertinenza delle mitigazioni di ordine puramente estetico senza alcun valore ecologico - funzionale. E’ risultata carente anche la consapevolezza dell’importanza di interventi di compensazione e in particolare di azioni che possano rappresentare un valore aggiunto sufficiente per compensare almeno disturbi e d emissioni dovute al cantiere e all’esercizio dell’opera in termini di rigenerazione territoriale o ripristino ecosistemico ed ambientale.

Q) In ordine alla mancanza di valutazione di scenari incidentali naturali o antropici (punto 2.17 della relazione tecnica di controdeduzioni al parere della CTVIA).

Relativamente al punto Q), per quanto riguarda il rischio di incidenti rilevanti, il Proponente fa presente che la Centrale di Brindisi non è più soggetta agli adempimenti della c.d. “Seveso” (D.Lgs. 105/15) in quanto il Gestore ha comunicato la cessazione della Centrale Termoelettrica di Brindisi da impianto a rischio di incidente rilevante per avvenuta riduzione del quantitativo detenuto di Olio Combustibile Denso al di sotto

del valore limite di soglia inferiore, motivo per cui la centrale non risulta inserita tra gli impianti considerati nel Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile del Comune di Brindisi e non è responsabilità di A2A Energiefuture valutare gli eventuali scenari incidentali dovuti agli altri impianti presenti nel comparto e soggetti alla medesima normativa.

La città di Brindisi ricade inoltre in una zona a livello di allerta rosso in funzione della severità stimata del maremoto: tale livello di allerta indica che le coste potrebbero essere colpite da un'onda di maremoto con un'altezza s.l.m. superiore a 0,5 metri e/o un run-up superiore a 1 metro. Il Proponente indica che, ad oggi, non risulta vigente nessuna normativa specifica in merito. Fermo restando quanto detto, consultando i pareri della CTVIA su altri progetti con la medesima problematica, si riscontra come essa sia stata gestita dalla CTVIA alla stregua di una condizione ambientale da apporre al parere, prescrivendo al proponente l'adozione di un protocollo operativo nel caso di allerta rispetto a un fenomeno quale il maremoto. Infine, l'impianto a motori proposto è a gas naturale e che non vi saranno stoccaggi significativi di sostanze pericolose per l'ambiente e quindi, in caso di maremoto, la vulnerabilità del progetto sarà comunque trascurabile rispetto a quella dell'adiacente petrolchimico.

Controdeduzioni al punto L): riguardo agli scenari incidentali antropici, il parere n. 91 del 26/04/21 rileva che l'analisi di rischio effettuata da Proponente è esclusivamente basata sulla probabilità di accadimento e relative conseguenze, per effetto di eventi incidentali che potrebbero verificarsi a seguito di rotture, malfunzionamenti ed eventi accidentali a carico delle parti impiantistiche, rispetto ai quali il Proponente in questa sede rammenta che la Centrale di Brindisi Nord non è più soggetta agli adempimenti della c.d. "Seveso". Tuttavia, il citato Parere rappresenta la mancata descrizione dei prevedibili impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti, anche antropici e non limitati alla normativa c.d. "Seveso", considerato il contesto industriale entro cui le opere in progetto si inseriscono. Riguardo agli scenari incidentali naturali, si conferma che non sono stati analizzati dal Proponente gli scenari di rischio nel caso di eventi naturali, specificamente maremoti, sulla base dei quali, alla luce del fatto che il Proponente stesso evidenzia che per altri progetti in situazioni di rischio analoghe sia stata prescritta l'adozione di un protocollo operativo nel caso di allerta rispetto a un fenomeno quale il maremoto, il Proponente avrebbe potuto predisporre la proposta di un protocollo operativo di intervento atto alla riduzione della vulnerabilità, ove possibile, e alla mitigazione degli effetti ambientali conseguenti. Infine, è irricevibile il prospettato paragone, peraltro in termini meramente qualitativi, fra la vulnerabilità della centrale in progetto e quella dell'adiacente petrolchimico.

R) In ordine al rumore (punto 2.18 della relazione tecnica di controdeduzioni al parere della CTVIA).

S) In ordine ai campi elettromagnetici (punto 2.19 della relazione tecnica di controdeduzioni al parere della CTVIA).

Controdeduzioni sui punti R ed S che possono essere trattati congiuntamente, attesa la comunanza delle argomentazioni trattate dalla società proponente.

Le argomentazioni fornite nel parere n. 91 del 26 aprile 2021 della Commissione in merito alla componente rumore riguardano soprattutto la fase *ante operam* che non riporta, come indicato nel documento "*Studio di Impatto Ambientale Allegato B: Valutazione Previsionale di Impatto Acustico*" codificato BRP-GTB-100002-IMAG-03, paragrafo 4, ("*Infatti presso ciascuna postazione di misura sono stati effettuati rilievi fonometrici sia nel periodo diurno che nel periodo notturno in assenza delle attività della Centrale*"), indicazioni sull'attuale impatto acustico della centrale, aspetto questo richiesto e necessario per vari motivi:

- innanzitutto lo stesso D.Lgs. n. 152/2006 prevede che sia necessario analizzare le fasi *ante operam*, in corso d'opera e *post operam*, al fine di poter comparare gli aspetti ambientali esistenti e quelli futuri;
- lo stato attuale del clima acustico della centrale è necessario in quanto, ai sensi del D.M. 11/12/96, la Centrale termoelettrica di Brindisi risulta essere un impianto a funzionamento a ciclo produttivo continuo realizzato prima della promulgazione dello stesso decreto e, pertanto, esonerata dall'applicazione del criterio differenziale nello stato attuale, qualora si dimostri il mancato superamento del limite assoluto di immissione da parte della centrale stessa. Per tale motivo quindi, al fine di determinare la non applicabilità del criterio differenziale, va esaminato il rispetto del valore limite assoluto di immissione con la centrale in funzione;
- ai fini dell'applicazione del criterio differenziale per la modifica proposta dell'impianto deve essere applicata la circolare Ministeriale recante "*Interpretazione in materia di inquinamento acustico:*

criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali" del 6 settembre 2004, che al punto 6. riporta *"Si precisa infine che nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), non espressamente contemplato dall'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'interpretazione corrente della norma si traduce nell'applicabilità del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica"*.

Quindi per la valutazione dell'impatto nella fase di esercizio risulta necessaria la verifica anche del rispetto del criterio differenziale, nei limiti previsti dalla circolare ministeriale del 4 settembre 2004, con rumore ambientale da confrontare con i livelli determinati in fase *ante operam*, con la centrale in funzione nella configurazione attuale e presso i recettori presenti o potenziali.

I punti di misura considerati sono collocati nei pressi della recinzione della centrale, in classe acustica VI (area prettamente industriale), con limiti elevati di 70 dBA, sia nel periodo diurno, sia in quello notturno, in prossimità della Centrale. Tali punti, ai sensi della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447, articolo 2, comma 1, lettera e), che definisce *"valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa"*, e del DPCM 14/03/1997, che all'articolo 2, comma 3 riporta che per i livelli di emissione *"i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità"*, risultano essere postazioni idonee alla determinazione del rispetto dei valori limite di emissione, ma tale verifica non risulta possibile con le misurazioni eseguite, in quanto la centrale non era operativa. Inoltre i valori misurati presso la sorgente sono stati confrontati con i limiti di immissione, ossia con i *"valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori"*, come definiti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447, articolo 2, comma 1, lettera f), valori limite questi da verificare quindi presso ricettori sensibili e non presso la sorgente stessa (come nel caso dei livelli di emissione).

Nello Studio acustico non vengono quindi effettuate correttamente le valutazioni del rispetto dei valori limite normativi: viene valutato il rispetto dei limiti di immissione, in punti in cui doveva essere misurato e verificato il livello di emissione (non determinabile nell'ambito dello studio effettuato in quanto la centrale non era in funzione), e non sono state invece effettuate verifiche del rispetto del limite assoluto di immissione presso i potenziali ricettori.

È invero indicato nello studio che l'area presenta scarsità di ricettori abitativi o sensibili, ma nella ricerca dei possibili e potenziali impatti vanno anche considerate le aree con classificazione acustica con limiti inferiori a quella prettamente industriale, nelle quali potrebbero essere superati i valori limite assoluti di immissione, pur essendo a distanze maggiori dei punti posti nei pressi dell'impianto, che è collocato in classe VI. Tali indicazioni non vengono però fornite dal Proponente e, quindi, non risulta possibile poter valutare in maniera corretta l'effettivo determinato impatto della centrale, sia nello stato attuale, che in quello futuro, essendo stati analizzati solo i punti prossimi alla centrale e con valori limite relativi ad area prettamente industriale e non aree sensibili potenzialmente esposte al rumore prodotto dalla stessa nella situazione attuale ed in quella futura.

Il parere tecnico fornito dalla Commissione VIA-VAS contiene le valutazioni delle indicazioni dei possibili impatti sulle diverse componenti ambientali basate sulle informazioni ed elaborazioni fornite dal Proponente attraverso lo Studio di Impatto Ambientale e tutta la documentazione fornita a corredo di esso. Attraverso l'espressione del proprio parere la Commissione quindi esprime le proprie considerazioni su tutte le componenti trattate nello SIA ed analizza la documentazione proposta al fine di valutare singolarmente ed indistintamente tutte le componenti ambientali, con giudizi positivi o negativi, a seconda di quanto valutato e riscontrato. Pertanto anche il parere n. 91 del 26 aprile 2021 della Commissione contiene indicazioni valutative su tutte le componenti trattate, compreso il potenziale impatto dei campi elettromagnetici, che nella fattispecie, come indicato chiaramente nel parere stesso, risulta comunque trascurabile.

A. In ordine a quanto rilevato dalla società al punto h) delle sue osservazioni, il Proponente afferma che:

- le obiezioni formulate dalla Commissione sono del tutto apodittiche, immotivate ed esemplari della carenza istruttoria che ha connotato il procedimento;
- le medesime obiezioni sono superabili tramite l'apposizione di condizioni ambientali e/o modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, tanto più che risulterebbe pretermesso quanto prescritto dall'art. 14-ter comma 3 della L. n. 241/1990 e smi.

Controdeduzioni sul punto:

- l'articolazione istruttoria svoltasi nel corso della procedura culminata nel parere emesso dalla CT n. 91/2021 mediante l'analisi delle varie componenti dimostrano la pretestuosità del rilievo.

B. In ordine a quanto rilevato dalla società al punto 1) delle sue osservazioni, il Proponente afferma che i vari pareri acquisiti nel corso del procedimento da diverse altre Amministrazioni (Comune, Provincia, Arpa Puglia, ISS e MIBACT) non sono vincolanti (quanto al loro contenuto precettivo) e, soprattutto, non evidenziavano vizi intrinseci ed irrisolvibili del progetto, evidenziando di contro carenze superabili.

Controdeduzioni sul punto:

Tale osservazione non è accoglibile nella misura in cui i pareri cui la società fa rinvio erano già stati assunti, contemplati e valutati nell'emissione del precedente parere sfavorevole del 26 aprile e, dunque, il riferimento al loro contenuto non precettivo, è da ritenersi inattuale ed inconferente, ove si consideri lo stato del procedimento nel quale il presente parere va ad inserirsi, ovvero quello teso a valutare la fondatezza e la pertinenza delle osservazioni al preavviso di rigetto emesso dall'Autorità competente.

VALUTATO infine che:

- la disposizione di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990 e smi prevede che: *“Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni”*;
- tale previsione - come peraltro rilevato anche dal giudice amministrativo - anticipando l'attuale formulazione della norma - ha una finalità di tipo processuale in quanto impedisce alla PA di rigettare l'istanza per motivi diversi da quelli contestati e rispetto alla cui contestazione il privato ha prodotto le proprie motivate controdeduzioni;
- la stessa *ratio* del divieto della c.d. *'mutatio libelli'* opera anche nei confronti del privato, cui è impedito - anche alla luce dei principi di collaborazione e della buona fede nei rapporti con la P.A. di cui all'art. 1, comma 2 bis dell'art. 1a l. 241/90 - sottoporre in occasione del riscontro al preavviso di rigetto, un'istanza -o, comunque, argomentazioni, differente/i rispetto a quella/e esaminata/e e di cui si è preannunciato il rigetto.

La Commissione Tecnica per la verifica dell'Impatto Ambientale - VIA -VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede e, in particolare, dei contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quali motivazioni del presente atto,

esprime il seguente MOTIVATO PARERE

con riferimento alla procedura indicata in oggetto ID_VIP_4638 *“Centrale termoelettrica di Brindisi: impianto di produzione con motori a gas”*, le osservazioni e l'ulteriore documentazione presentate/a dal Proponente in esito al preavviso di parere negativo, non sono sufficienti a superare i motivi ostativi preannunciati con la nota del MITE prot. n. 52971 del 18 maggio 2021 e già evidenziati nel parere negativo della CTVA n. 91 del 26 aprile 2021 circa la compatibilità ambientale del progetto, con conseguente conferma del giudizio sfavorevole già espresso.

**Il Presidente della Commissione
Cons. Massimiliano Atelli**